

COMUNE DI OVINDOLI

Provincia di L'Aquila

Via Dante Alighieri - 67046 Ovindoli (AQ)
Tel. 0863706100 - fax 0863710183

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del Reg. Data 07-05-20

Oggetto: Approvazione aliquote e detrazioni dell'Imposta Municipale Propria (IMU) anno 2020

L'anno duemilaventi, il giorno sette del mese di maggio alle ore 19:00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria, che é stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

=====

ANGELOSANTE ANGELO SIMONE	P	IACCHETTA VINCENZO	P
SICILIANO RAFFAELE	P	DONATI FELICITA	A
BONANNI ENRICO	P	IACUTONE MARCO	P
LIBERATORE MARCO	P	ANGELOSANTE PINO	P
COTTURONE ENRICO	P	CIMINELLI ANGELO	P
BARBATI SIMONA	P		

=====

Assegnati n.10 In carica n.10 Presenti n. 10 Assenti n. 1

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Signor ANGELOSANTE ANGELO SIMONE in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario comunale Signor SORRENTINO MERY.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della seguente deliberazione:

- [] - il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
 - [] - il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
- hanno espresso parere favorevole.

Il Sindaco introduce il punto n.3 dell'o.d.g. avente ad oggetto: “*Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU). Anno 2020*”.

Il Sindaco spiega che le aliquote e le detrazioni riguardo all'IMU non saranno modificate. Il Sindaco chiarisce che solo quando si avranno a disposizione dati più precisi e maggiori certezze sulle emanande disposizioni statali, si potranno prendere in considerazione modifiche e miglioramenti.

Prende la parola il Vicesindaco, il quale osserva che - non potendo quantificare il gettito - l'Amministrazione non intende al momento fare interventi e vengono mantenute le stesse aliquote. Il Vicesindaco rafforza la decisione spiegando che non è possibile sapere quanto l'ente incasserà con l'IMU, e che non si conoscono al momento i contenuti degli interventi statali. Argomenta citando un articolo di fonte autorevole dove si preannuncia la possibilità di esonerare dal pagamento della TARI gli esercizi commerciali, sottolineando però che non sono certe le modalità di applicazione e di inserimento in bilancio. Alla luce di quanto esposto conferma la proposta oggetto di discussione e trattazione consiliare di non modificare le correnti aliquote e detrazioni.

Interviene il Consigliere di opposizione Pino Angelosante facendo notare al Vicesindaco che al momento non è possibile calcolare il gettito dato dall'IMU, in quanto la seconda rata si paga a dicembre e comunque le previsioni sono basate sui dati dello scorso bilancio.

Il Vicesindaco evidenzia che l'IMU rappresenta l'entrata principale dell'Ente e mette in conto la difficoltà del momento dovuta all'emergenza epidemiologica, che potrebbe generare mancati introiti; pertanto, trattandosi di un quadro previsionale, in un'ottica di cautela e prudenza, invita a valutare dati certi.

Prende la parola la Consigliera Indipendente Felicita Donati affermando che, pur confidando in un efficace intervento dello Stato, al momento le decisioni del Consiglio Comunale sono prese basandosi sui dati attuali. La Consigliera Donati si domanda che cosa è stato fatto in relazione ai dati attuali e chiede che cosa è stato fatto in relazione alla situazione nel bilancio di previsione.

Interviene il Consigliere di opposizione Pino Angelosante invitando a discutere del bilancio quando si arriverà al punto.

Interviene il Sindaco ribadendo la necessità di attendere le disposizioni nazionali in merito; di qui a breve sarà emanato il nuovo decreto del Governo.

Il Vicesindaco conferma tale posizione: solo con disposizioni chiare e certe a livello statale sarà possibile intervenire e prontamente.

Prende la parola il Consigliere di opposizione Pino Angelosante, il quale pronuncia dichiarazione di voto contraria del Gruppo di opposizione OvindoliOltre, che quivi viene trascritta e riportata: <<*Il Gruppo Consiliare OvindoliOltre è contrario in quanto nel momento di crisi dovuta al COVID – 19 per quello che riguarda Ovindoli si somma la crisi ad una pessima stagione turistica invernale dovuta alla mancanza di neve,*

quindi riteniamo che o con l'abbattimento delle aliquote o – se non era possibile – con maggiori detrazioni – si doveva fare in modo che le attività commerciali che sono già in sofferenza per i motivi che abbiamo detto prima, non avrebbero dovuto pagare l'IMU per tutto il 2020. E in questo momento è vero che siamo in attesa delle decisioni che prenderà il Governo, è altrettanto vero che alcune decisioni sono stata già prese con il Decreto Cura Italia, che danno un margine operativo al Comune, quindi ci aspettavamo un po' di coraggio e l'avremmo appoggiato”

Il Sindaco replica con una dichiarazione di voto, che quivi viene trascritta e riportata: <<Capisco che l'opposizione deve fare giustamente il suo lavoro, ma è altrettanto vero che il bilancio va quadrato e che l'approvazione che stiamo facendo è stato in più occasioni ribadito che viene fatta per non congelare il Comune nella sua attività in un momento di grave crisi. La proposta dell'opposizione non avrebbe consentito ragionevolmente di portare avanti l'attività comunale e questo lo sa bene il Consigliere Pino Angelosante, che ha fatto il Sindaco per dieci anni. Detto questo e aggiungendo che le note declamate in materia non sono state seguite dai regolamenti attuativi chiari e ribadendo che l'approvazione dell'intero pacchetto di norme e regolamenti del bilancio è solo per permettere all'Ente di operare, annuncio il mio ovvio voto favorevole>>.

Il Consigliere di maggioranza Enrico Bonanni chiede di prendere la parola.

Il Sindaco dice che non c'è bisogno avendo lui stesso fatta una dichiarazione di voto come espressione dell'intera maggioranza.

Non seguono a questo punto ulteriori interventi.

IL CONSIGLIOCOMUNALE

Su proposta del responsabile del Settore Economico Finanziario;

Premesso che con il D.Lgs. n. 23 del 14.3.2011 è stata istituita l'Imposta Municipale Propria (IMU) disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201 del 6.12.2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214 del 22.12.2011 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita:

«A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

Richiamata la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

Visti in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che recano la disciplina delle aliquote della nuova imposta, qui di seguito testualmente riportati:

«748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con

deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.

751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.

752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

755. A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756

sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;

Vista la delibera consiliare n.2 del 07/05/2020, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU)

Atteso che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote dell'IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

Vista la precedente deliberazione di Consiglio comunale n.3 del 29/03/2019 con la quale l'Ente ha provveduto a fissare per l'anno 2019 le aliquote e le detrazioni delle imposte IMU e TASI di cui alla legge 147/2013;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Richiamato l'art. 1, comma 779, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina i termini per l'approvazione delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il **30 giugno 2020**. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.»;*

Richiamato l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

Vista la Risoluzione del Dipartimento delle Finanze del MEF n. 1/DF del 18 febbraio 2020 relativa al prospetto delle aliquote di cui ai commi 756, 757 e 767, art. 1 della legge 160/2019 da cui emerge che, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il D.Lgs n. 267 del 18/08/2000, n. 267, recante "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Il sindaco mette a votazione il punto.

Voti favorevoli: sette

Voti contrari: tre (Consiglieri di opposizione P. Angelosante , M. Iacutone, A. Ciminelli)

Voti astenuti: uno (Consigliera indipendente F. Donati)

DELIBERA

- 1) di determinare, per l'anno 2020, le aliquote per l'Imposta Municipale Propria nelle seguenti misure:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,00
2	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	4,90
3	Non costituisce presupposto dell'imposta l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/2 a A/7 adibita ad abitazione principale o assimilata del soggetto passivo, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze (una sola per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7	0,00
4	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 4/1/f del Regolamento Comunale)	0,00
5	Unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nella categoria catastale da A/1 ad A/9 a disposizione, locata e relative pertinenze	10.00
6	La base imponibile è ridotta al 50% per l'unità immobiliare ad uso abitativo iscritta nelle categoria catastale da A/2 a A/7 e relative pertinenze (C/2, C/6 e C/7) concessa in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 comma 747 lett. c legge 160/2019	10.00
7	Unità immobiliare ad uso produttivo classificata nel gruppo catastale D, esclusa categoria catastale D/10 (quota pari al 7,60 per mille è riservata allo Stato).	8,90
8	Aree fabbricabili	8,90
9	Fabbricati iscritti nelle categorie catastali C1 e C3	8,90
10	Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.	0,90

11	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permangatale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,90
----	---	------

- 2) di DETERMINARE **le seguenti DETRAZIONI** per l'applicazione **dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2020:**
- a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **€ 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica e non per la percentuale di possesso;
 - b) per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare; € 200,00 rapportato al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ad abitazione principale.
- 3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2020, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- 4) di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2020 e che l'imposta dovuta dovrà essere versata nel modo seguente:
- **acconto 50% entro il 16 giugno 2020 pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019;**
 - **saldo con conguaglio entro il 16 dicembre 2020 sulla base delle aliquote 2020 deliberate dal comune (versamento in autoliquidazione);**
- 5) di trasmettere al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in via telematica, la deliberazione di cui all'oggetto mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale per la pubblicazione sul sito informatico del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del **14 ottobre 2020;**
- 6) di incaricare il Responsabile del servizio all'assolvimento di tutti gli adempimenti derivanti dall'adozione del presente provvedimento, ivi compresa la trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze, tramite il portale all'uopo istituito.

Segue la votazione della dichiarazione dell'immediata eseguibilità della deliberazione consiliare, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

Voti favorevoli: sette

Voti contrari: tre (Consiglieri di opposizione P.Angelosante, A. Ciminelli, M. Iacutone)

Voti astenuti: uno (Consigliera Indipendente F.Donati)

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to ANGELOSANTE ANGELO SIMONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to SORRENTINO MERY

=====
li,

Della suesposta deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (Art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n.69)

IL SEGRETARIO
SORRENTINO MERY

=====
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, li _____

Visto: f.to IL SINDACO
ANGELOSANTE ANGELO SIMONE

f.to IL SEGRETARIO
SORRENTINO MERY

=====
Il sottoscritto Segretario visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 18-05-2020 al 02-06-2020
- è diventata esecutiva il giorno 07-05-2020 - provv. n.
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4)
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, comma 3)

li, 07-05-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
SORRENTINO MERY